



SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 853/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI TORINO

SEZIONE 36

20/09/2011

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

ORDINANZA

N°

41/36/M

☐ SALUZZO FRANCESCO ENRICO Presidente☐ MENGHINI LUIGI Relatore☐ RETROSI YVONNE Giudice☐☐☐☐

PRONUNCIATA IL:

20/9/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8/11/11

ha emesso la seguente

ORDINANZA

- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa all'appello n. 853/11 spedito il 05/04/2011
- avverso la sentenza n° 146/05/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ALESSANDRIA contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA

proposto dal ricorrente:

CARGO DI LUCA GRASSANO & C. SNC
STRADA SANT'AGATA 91 15060 CASTELLETTO D'ORBA AL

difeso da:

DOTT.SSA ORNELLA BISIO E DOTT. GIANLUCA PICCININI
STUDIO BISIO - PICCININI
VIA GARIBALDI 91 15067 NOVI LIGURE AL

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R00L00006 I.V.A. 2004

Il Segretario
IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Rosalia Salamone)

RGA 853/11**Conclusioni delle parti**

Parte Appellante Cargo di Luca Grassano & C SNC

Chiede, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato. In subordine la riforma della sentenza impugnata con la determinazione dei ricavi applicando i valori minimi derivanti da GERICO 2010.

Chiede inoltre la sospensione della riscossione.

Parte Appellata Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Alessandria

Chiede, a conferma della decisione di primo grado:

- 1) dichiarare inammissibile l'appello;
- 2) rigettare nel merito l'appello;
- 3) rigettare la domanda in subordine di applicare il valore minimo di GERICO 2010;
- 4) rigettare la domanda di sospensione;
- 5) condannare l'appellante al pagamento delle spese del giudizio.

Svolgimento del Giudizio


Si premette che l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Acqui Terme provvedeva a verificare i redditi dichiarati per l'anno 2005 dalla Cargo di Luca Grassano & C SNC esercente l'attività di lavori di meccanica generale e determinava, in base agli studi di settore, maggiori ricavi. Successivamente invitava la società al contraddittorio che non dava esito positivo.

In data 28/12/2010 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Alessandria notificava alla società avviso di accertamento n. T7J031302624, in cui recuperava maggiori imposte e precisamente € 17.553,00 di IRPEG, € 2.261,00 di IRAP, € 10.638,00 di IVA e sanzioni per € 26.329,50.

Ricorreva la società contestando la legittimità del provvedimento per carenza di motivazione, essendo basato esclusivamente sullo scostamento dai dati statistici. Nel merito sosteneva l'errata attribuzione della categoria di riferimento e infondata la valutazione dei ricavi accertati vista la situazione negativa dell'impresa che aveva provocato la trasformazione da SAS a SNC. Chiedeva di conseguenza l'annullamento dell'avviso di accertamento.

L'Ufficio controdeduceva sui punti sollevati dalla ricorrente ed evidenziava, per il caso in esame, l'affidabilità degli studi di settore. In conclusione chiedeva il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria sez. V, con sentenza n. 146/5/10, richiamava i principi istitutivi degli studi di settore e, pur attribuendo la valenza di presunzioni ai dati da essi ottenuti, riteneva che la ricorrente non avesse presentato elementi alternativi basati su riscontri oggettivi. Pertanto respingeva i ricorsi e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese giudiziali, come richieste dall'Amministrazione.



Appella la società opponendosi in diritto e nel merito alla decisione dei primi giudici e nelle richieste finali dell'impugnazione chiede la sospensione della riscossione, ritenendo esistere i motivi di *fumus boni iuris* e *periculum in mora* in considerazione della situazione economico-finanziaria della società.

Resiste l'Ufficio opponendosi all'appello e sulla questione della sospensione sostiene non sussistano i motivi per accogliere la richiesta (anche per le sole sanzioni, non prevedendo le norme la sospensione del versamento dell'imposta) in mancanza della dimostrazione del danno grave e irreparabile previste dalla legge.

Motivi della Decisione

Questa Commissione respinge l'istanza di sospensione della società. Premesso che la richiesta in esame va riferita unicamente all'applicazione delle sanzioni (ex art. 19 c.2 D.Lgs 472/1997), si osserva che la medesima prevede la presenza di due prerequisiti di pari rilevanza: il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*. Ritenuto coerente il primo in considerazione della consolidata giurisprudenza che affida al giudice tributario competente la potestà di valutare l'applicabilità degli studi di settore e la coerenza dei ricavi accertati con le presunzioni portate dalle parti, il Collegio ritiene che nel caso attuale la documentazione contabile presentata dall'appellante (bilanci esercizi dal 2004 al 2006) non presenti elementi sufficienti a dimostrare che la riscossione forzata dei 2/3 delle sanzioni determini un danno grave e irreparabile per la stessa, in relazione all'importo di cui si tratta, donde il dispositivo.

PQM


La Commissione

Respinge la richiesta di sospensione.

Fissa per la trattazione del processo l'udienza del 6/12/2011 ore 9.30.

Così deciso il 20 settembre 2011

Il Relatore Estensore



Il Presidente

